XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 46

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 52

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 54

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 56

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze ») COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012 COM(2026) 995 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità)* ... 48

ALLEGATO 4 (Documento approvato) 57

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2026) 1037 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 18.50.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2026.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo PD-IDP *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo.

Patrizia PRESTIPINO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame – legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine – detta la disciplina di regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato, prevedendo, in particolare, i requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la relativa gestione, nonché predisponendo i controlli e le sanzioni per il caso di inottemperanza.

Venendo al contenuto del provvedimento, limitatamente alle disposizioni rilevanti ai fini delle competenze della Commissione e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 1, al comma 2, stabilisce che la finalità del provvedimento è quella di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le piscine possono essere approvvigionate con determinate tipologie di acque, tra le quali vi sono anche – ma non in via esclusiva – le acque destinate al consumo umano. Sul punto, ricorda che la qualità dell'acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal decreto legislativo n. 18 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 (che costituisce, appunto, la normativa europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano), la quale si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura. Fondamentale ai fini del rispetto dei parametri indicati nella norma europea è la valutazione di idoneità delle acque destinate al consumo umano in condizioni di sicurezza, le quali devono essere « salubri e pulite », come afferma il decreto legislativo n. 18 del 2023. I parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I del decreto medesimo, sono fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Unione europea e sulle raccomandazioni formulate a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'articolo 4, comma 2, prevede che le regioni e le province autonome possono individuare la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa nazionale ed europea vigente, tra cui la normativa prodotta dagli enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 6 disciplina i requisiti dell'acqua di approvvigionamento delle piscine, individuando le diverse categorie di acqua a tal fine utilizzabili: fra di esse evidenzia l'acqua destinata al consumo umano, sulla quale si è già diffuso in rapporto all'articolo 4, e l'acqua di mare, per la quale, oltre a talune disposizioni stabilite dall'Allegato 1 al disegno di legge in esame, si richiama la disciplina fissata dal decreto legislativo n. 116 del 2008, a sua volta recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di controlli interni, ossia quelli svolti dal gestore della piscina e aventi ad oggetto la qualità dell'acqua e le condizioni di sicurezza, e, al comma 7, specifica per chiarezza che rimangono ferme le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici, previste dal menzionato decreto legislativo n. 18 del 2023.

Poiché non riscontra profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea nell'ambito della proposta di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 18.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi. COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze »). COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012. COM(2026) 995 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 4 novembre 2026.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di documento *(vedi allegato 4)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2026) 1037 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, ricorda che la proposta di regolamento di cui la XIV Commissione avvia l'esame, presentata dalla Commissione europea lo scorso 27 ottobre, mira a digitalizzare la gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare.

Evidenzia, in estrema sintesi, come la proposta obbliga ciascuno Stato membro a dotarsi, entro quattro anni dall'entrata in vigore, di un sistema nazionale digitale per la gestione dei casi di rimpatrio (il cosiddetto RECAMAS nazionale), nel quale vengono integrati due sistemi dell'UE sviluppati e gestiti da Frontex – uno per la riammissione (iRCMS) e uno per la reintegrazione (RIAT) – e un canale di comunicazione sicuro tra le autorità competenti, il portale di comunicazione, affidato a eu-LISA. La proposta non istituisce, pertanto, una nuova banca dati centrale dell'UE in materia di rimpatri.

Secondo la relazione illustrativa, la proposta intende quindi fornire gli strumenti digitali per l'attuazione del regolamento, adottato lo scorso 7 ottobre, che istituisce un sistema comune per il rimpatrio che, nello stabilire le basi giuridiche per la condivisione dei dati necessari ai processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, non disciplina i mezzi tecnici attraverso i quali i relativi dati sono condivisi.

Precisa in via preliminare anche che la proposta in esame è stata presentata contestualmente a una proposta di revisione del mandato di Frontex, che secondo la Commissione europea affiderà all'Agenzia le responsabilità e le capacità necessarie per contribuire alla digitalizzazione dei rimpatri. Nelle more della trasmissione della lettera di sussidiarietà relativa a tale ultima proposta si limita a segnalare che le due iniziative sono strettamente collegate, in quanto la proposta su Frontex prevede, tra l'altro, una serie di disposizioni che riguardano il settore dei rimpatri, come l'istituzione presso l'Agenzia di un centro di coordinamento dei rimpatri, e il ruolo di Frontex nello sviluppo e gestione dei relativi modelli digitali.

Secondo la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la proposta è necessaria per completare e rafforzare il nuovo sistema di rimpatrio, in via di definizione per effetto anche della concomitante riforma di Frontex, e per superare la frammentazione esistente tra gli Stati membri, soprattutto con riguardo all'accessibilità delle informazioni da parte delle autorità competenti, la completezza delle stesse, gli eccessivi oneri amministrativi di gestione. Sottolinea, altresì, che l'Italia è allo stato dotata di un sistema di gestione digitalizzata delle procedure di rimpatrio che è stato costruito sul modello RECAMAS fornito da Frontex.

Ritiene importante che, nell'attuazione del nuovo regolamento, siano adeguatamente valorizzati gli investimenti e il lavoro già svolto dagli Stati membri, tra cui l'Italia, che si sono dotati di strumenti digitali per la gestione dei rimpatri, evitando duplicazioni, ulteriori oneri amministrativi e costi non necessari.

Ciò premesso, richiama alcuni dati che danno conto della rilevanza del tema. Secondo le più recenti rilevazioni Eurostat, nel secondo trimestre del 2026 circa 110.000 cittadini di Paesi terzi hanno ricevuto l'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e circa 36.800 sono stati effettivamente rimpatriati in un paese terzo; in Italia, nello stesso trimestre, gli ordini sono stati 4.675 e i rimpatri effettivi 1.915. Secondo la relazione illustrativa, nel 2025 il tasso di rimpatrio a livello dell'UE si è attestato al 28 per cento.

Questi dati evidenziano la necessità di ridurre il divario tra i provvedimenti di rimpatrio adottati e quelli effettivamente eseguiti. Rileva che l'effettività delle decisioni assunte dalle autorità competenti costituisce infatti un elemento essenziale per la credibilità delle istituzioni, il rispetto della legalità e il corretto funzionamento delle politiche migratorie dell'Unione.

La Commissione europea ritiene quindi che, nonostante gli investimenti compiuti, il panorama digitale per la gestione dei casi di rimpatrio sia ancora frammentato: il modello di RECAMAS elaborato da Frontex è un documento e non un sistema informatico, e soltanto 12 Stati membri gestiscono un sistema interamente basato su di esso; per la riammissione sono operativi sei sistemi distinti, ubicati nei Paesi terzi e ciascuno con una diversa procedura di accesso. Ne derivano, secondo la Commissione europea, tre problemi: informa-

zioni poco accessibili, oneri amministrativi eccessivi e statistiche insufficienti.

Segnala in senso positivo che la proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto, sulla quale il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve. Delle tre opzioni esaminate, la Commissione europea ha scelto quella parzialmente decentrata, che mantiene i sistemi nazionali e vi affianca i sistemi dell'UE per la riammissione e la reintegrazione, scartando sia la creazione di una banca dati centrale aggiuntiva, sia la sostituzione dei sistemi nazionali con un unico sistema centralizzato. Il costo stimato è compreso tra 582 e 753 milioni di euro su otto anni, di cui tra 422 e 537 milioni a carico degli Stati membri. La stessa valutazione riconosce alcuni limiti dell'opzione prescelta, tra cui una standardizzazione inferiore a quella possibile e la dipendenza dalla completezza dei sistemi di informazione dell'UE.

Passa quindi a una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, che consta di 38 articoli suddivisi in cinque capi, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti.

Il Capo I (articoli 1-6) definisce l'architettura tecnica proposta e consente che il RECAMAS nazionale sia centralizzato o federato; le autorità competenti accedono ai sistemi di informazione dell'UE attraverso il portale di ricerca europeo, nel rispetto dei diritti di accesso già previsti, e gli Stati membri devono garantire la compatibilità tecnica del RECAMAS con gli altri sistemi nazionali pertinenti qualora il diritto nazionale ne preveda la connessione.

Il Capo II (articoli 7-14) disciplina la registrazione, la consultazione, la rettifica e la cancellazione dei dati e le caratteristiche funzionali dei sistemi, tra cui un identificativo unico per ciascun cittadino di paese terzo, l'individuazione dei casi aperti in più Stati membri (casi multipli), la creazione automatizzata delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen, la comunicazione digitale con gli interessati, anche tramite un'applicazione mobile, e l'analisi predittiva dell'andamento del numero di casi su dati aggregati o anonimizzati.

Il Capo III (articoli 15-26) ripartisce le responsabilità tra Stati membri, Frontex ed eu-LISA, istituisce un consiglio di gestione del programma e detta le regole su sicurezza, conservazione dei dati e protezione dei dati personali.

Evidenzia come particolare attenzione dovrà essere riservata alla cybersicurezza delle infrastrutture informatiche, all'integrità dei dati, alla prevenzione degli accessi non autorizzati e alla sicurezza delle informazioni scambiate con i Paesi terzi, anche al fine di salvaguardare la sovranità digitale degli Stati membri e dell'Unione europea.

Il Capo IV (articoli 27-30) modifica il regolamento istitutivo di eu-LISA, ampliandone il mandato, il regolamento sull'uso del SIS per il rimpatrio e i regolamenti sull'interoperabilità. Il Capo V (articoli 31-38) pone a carico degli Stati membri le spese per i sistemi nazionali e disciplina l'entrata in funzione graduale dei sistemi, scandita da atti di esecuzione della Commissione europea.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei princìpi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva che la base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b)* e *d)*, del TFUE, relativo ai controlli alle frontiere esterne e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, del TFUE, relativo all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio.

La relazione del Governo non solleva criticità in ordine all'individuazione della base giuridica.

Quanto al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene l'intervento dell'UE necessario in ragione della natura transfrontaliera dei problemi. In assenza di un quadro comune, gli Stati membri continuerebbero a sviluppare sistemi non comunicanti, con inefficienze, digitalizzazione disomogenea e costi più elevati, a scapito dell'attuazione del regolamento rimpatri e del funzionamento dello spazio Schengen. Il valore aggiunto dell'azione dell'Unione risiederebbe nella possibilità di

garantire l'interconnessione dei sistemi e facilitare lo scambio dei dati pertinenti.

La relazione del Governo ritiene, per queste ragioni, la proposta conforme al principio di sussidiarietà.

Quanto al principio di proporzionalità, la Commissione europea sottolinea che, come anche ritenuto nella relazione del Governo, la proposta adotta un approccio parzialmente decentrato. Gli Stati membri resterebbero responsabili dei propri sistemi e potrebbero scegliere se mantenere e migliorare quelli esistenti o adottare la soluzione fornita da Frontex.

Ritiene fondamentale che il rafforzamento della cooperazione europea e dell'interoperabilità dei sistemi informatici avvenga nel pieno rispetto delle prerogative degli Stati membri, preservando le competenze decisionali e operative delle autorità nazionali in materia di rimpatri, ordine pubblico e sicurezza.

Ritiene tuttavia opportuno valutare con attenzione l'impatto finanziario e organizzativo per le amministrazioni nazionali, considerato che la quota prevalente dei costi grava sugli Stati membri e il termine di quattro anni per disporre di un RECAMAS nazionale.

Ritiene inoltre opportuno approfondire la possibilità di accelerare le tempistiche di attuazione, in particolare per gli Stati membri che, come l'Italia, dispongono già di sistemi digitalizzati, valutando altresì l'effettiva incidenza dei costi aggiuntivi sulle amministrazioni nazionali.

Quanto alla scelta dell'atto giuridico, la Commissione europea ha optato per il regolamento, ritenendolo lo strumento più adatto in ragione del fatto che la frammentazione esistente è in larga misura causata da approcci nazionali divergenti; la scelta è peraltro coerente con quella compiuta per tutti gli atti istitutivi dei sistemi di informazione dell'UE.

Prima di concludere, rileva che sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta risulta avviato dal Bundesrat tedesco, dal Parlamento lituano, svedese e maltese e che nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Sottolinea infine che l'obiettivo della digitalizzazione non deve essere quello di introdurre un ulteriore livello di complessità burocratica, bensì di semplificare le procedure e fornire alle autorità competenti e alle Forze dell'ordine strumenti concretamente più efficaci, favorendo la tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio.

In tale prospettiva, sarà importante che i nuovi sistemi consentano di monitorare l'intero *iter* delle procedure di rimpatrio, individuando tempestivamente le cause dei ritardi e delle mancate esecuzioni.

Evidenzia che il valore aggiunto dell'intervento europeo dovrà pertanto essere misurato non soltanto in termini di interoperabilità tecnologica, ma soprattutto attraverso i risultati concretamente conseguiti.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 15 gennaio 2027, propone di svolgere un ciclo di audizioni mirato che coinvolga i rappresentanti del Governo, in particolare del Ministero dell'interno, con specifico riferimento alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché rappresentanti delle Questure e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il Garante per la protezione dei dati personali, rappresentanti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA, nonché esperti della materia e organizzazioni attive nel settore del rimpatrio volontario assistito e della reintegrazione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.05.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione e protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio;

ricordato che il quadro normativo europeo in materia di conservazione della biodiversità è costituito principalmente dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (« direttiva Uccelli ») e dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (« direttiva Habitat »), le quali pongono precisi principi ecologici e obblighi giuridici inderogabili per gli Stati membri;

evidenziato che, in data 18 dicembre 2025, la Direzione Generale Ambiente (DG ENV) della Commissione europea ha trasmesso una lettera al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiedendo alcuni chiarimenti circa la conformità di numerose disposizioni della proposta di legge con le citate direttive Uccelli e Habitat: tale lettera costituisce una richiesta di chiarimenti in via amministrativa e, benché formalmente riservata e non acquisita formalmente dalle Camere, risulta di dominio pubblico;

rilevato che su alcuni profili critici posti in rilievo nella lettera della Commissione europea è già intervenuto il Senato mediante apposite modifiche al testo iniziale;

considerato che la cattura e l'utilizzo dei richiami vivi in Italia sono già oggetto di rilievi critici da parte della Commissione europea nell'ambito dell'indagine europea EU Pilot/Dialogue (2023)10542, avviata per i ritardi nell'attuazione del Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro degli uccelli selvatici (Piano anti-bracconaggio);

tenuto conto che le disposizioni recate dall'articolo 10, consentendo di estendere il prelievo venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie oltre la fine della stagione di caccia (previa valutazione di incidenza ambientale), potrebbero risultare non coerenti con l'articolo 12 della Direttiva « Habitat » (92/43/CEE) e gli articoli 5 e 7 della Direttiva « Uccelli » (2009/147/CE), che impongono regimi di rigorosa protezione e il divieto di caccia durante i periodi di riproduzione, allevamento, ibernazione o migrazione;

rilevato che l'articolo 11, secondo la lettera della Commissione europea, potrebbe non risultare conforme alla Direttiva Uccelli ove l'attività venatoria fosse autorizzata oltre i periodi stabiliti a livello scientifico (nel Documento chiave sulla caccia degli uccelli) e, in particolare, oltre l'inizio della riproduzione;

considerata l'esigenza di garantire che le modifiche alla legge nazionale n. 157 del 1992 non determinino l'apertura di nuove procedure di infrazione o il rallentamento dei dialoghi in corso con la Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare le disposi-

zioni di cui agli articoli 4 e 5, in materia di cattura e utilizzo di uccelli come « richiami vivi » nella pratica venatoria, al fine di assicurare, anche alla luce dei rilievi mossi nell'ambito della indagine EU Pilot (2023)/10542, la piena compatibilità con la normativa dell'Unione europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare le disposizioni recate dall'articolo 10, con particolare riferimento alla possibilità di estendere il prelievo venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie oltre la fine della stagione di caccia, al fine di assicurarne la piena coerenza di tali previsioni con l'articolo 12 della Direttiva « Habitat » (92/43/CEE) e gli articoli 5 e 7 della Direttiva « Uccelli » (2009/147/CE);

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la piena conformità dell'articolo 11 alla Direttiva Uccelli, con particolare riferimento alla facoltà riconosciuta alle regioni di discostarsi dai pareri di ISPRA e CTFVN e di posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, al fine di assicurarne la piena compatibilità.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIV Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 riconosce la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, e subordina l'esercizio dell'attività venatoria alle esigenze di conservazione delle specie e degli equilibri ecologici;

tale disciplina, frutto di un lungo percorso di confronto tra associazioni ambientaliste, organizzazioni agricole e mondo venatorio, ha definito un equilibrio tra interessi differenti, fondato sulla prevalenza delle esigenze di tutela del patrimonio faunistico, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale, che riconduce la protezione della fauna selvatica alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale;

la proposta di legge in esame interviene profondamente su questo impianto normativo, senza un analogo percorso di confronto e senza una preventiva valutazione complessiva dei risultati e delle criticità della disciplina vigente; posto che la relazione sul suo stato di attuazione, prevista dall'articolo 35 della medesima legge, indispensabile per disporre di un quadro conoscitivo organico e aggiornato su cui fondare le scelte legislative, non viene presentata dal 2009;

la proposta di riforma trascura, inoltre, del tutto, il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole, stimati dalle associazioni di categoria in circa 50-60 milioni di euro annui, soprattutto nelle aree interne, senza prevedere procedure uniformi e meccanismi certi di indennizzo;

considerato che:

il provvedimento in esame modifica profondamente l'impostazione della disciplina venatoria, attribuendo alla caccia una crescente dimensione economica e commerciale, anche attraverso l'ampliamento delle attività turistico-venatorie, con il rischio di alterare l'equilibrio tra tutela della fauna selvatica e interessi economici connessi al suo prelievo;

le modifiche alla disciplina territoriale ampliano le possibilità di esercizio della caccia anche in quelle aree demaniali e territori forestali oggi precluse all'attività venatoria, incidendo su ambienti importanti per la conservazione della biodiversità e la fruizione collettiva, mentre l'estensione senza regole di coordinamento tra Stato e regioni delle abilitazioni al prelievo selettivo degli ungulati rischia di indebolire il collegamento tra attività venatoria e programmazione faunistica territoriale ferme restando le regole già in essere;

le disposizioni sui calendari venatori consentono una maggiore estensione dei periodi di caccia, anche oltre i limiti temporali attualmente previsti, con possibili conseguenze sulla protezione delle specie durante la riproduzione e la migrazione prenuziale;

particolarmente grave risulta il ridimensionamento del ruolo tecnico-scien-

tifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), attraverso la riduzione dell'incidenza dei suoi pareri nelle decisioni relative ai calendari venatori, con il rischio di consentire scelte non adeguatamente sostenute dalle evidenze scientifiche;

ulteriori criticità riguardano la disciplina dei richiami vivi e dei relativi sistemi di identificazione e tracciabilità, nonché l'utilizzo di dispositivi optoelettronici nel prelievo degli ungulati, rispetto ai quali è necessario garantire il rispetto delle disposizioni europee di tutela delle specie e un efficace contrasto alle catture e al commercio illegali;

rilevato inoltre che:

la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, con lettera del 18 dicembre 2025, riferimento Ares(2025)11368674, indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha formulato specifici rilievi sulla proposta di riforma della legge n. 157 del 1992, segnalando possibili profili di incompatibilità con le direttive 2009/147/CE « Uccelli » e 92/43/CEE « Habitat », relativi a disposizioni tuttora presenti nel testo approvato dal Senato;

in particolare, la Commissione europea ha evidenziato criticità riguardanti l'estensione dell'attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie oltre i periodi ordinariamente consentiti, le deroghe ai calendari venatori, l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA e le possibili conseguenze sull'efficacia del controllo giurisdizionale, nonché l'utilizzo di dispositivi optoelettronici nella caccia agli ungulati e la disciplina dei richiami vivi, richiamando anche la mancata attuazione di specifiche misure del piano nazionale antibracconaggio;

tali rilievi, che investono aspetti centrali della riforma, evidenziano il rischio concreto di un arretramento delle garanzie di conservazione delle specie e di nuove contestazioni sulla conformità della legislazione nazionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

ritenuto che:

le scelte relative alla gestione della fauna selvatica devono sempre essere guidate dalle evidenze scientifiche e dalla tutela dell'interesse collettivo;

un'eventuale revisione della legge n. 157 del 1992 dovrebbe pertanto essere preceduta da un'adeguata valutazione del suo stato di attuazione e finalizzata a rafforzare la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile delle popolazioni selvatiche, la prevenzione dei danni alle attività agricole e il contrasto al bracconaggio;

il provvedimento in esame si muove invece in una direzione che rischia di indebolire le garanzie ambientali e di compromettere il rispetto degli obblighi europei;

risulta quindi necessario interrompere l'iter della riforma e aprire un confronto pubblico e trasparente con il mondo scientifico, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni agricole e venatorie, per giungere a una disciplina equilibrata, condivisa e rispettosa delle esigenze di tutela della fauna selvatica,

esprime

PARERE CONTRARIO

De Luca, Prestipino, Stumpo.

ALLEGATO 3

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2576, recante legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine;

rilevato che il provvedimento detta la disciplina di regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato, prevedendo i requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la relativa gestione, nonché i controlli e le sanzioni per il caso di inottemperanza;

considerato che l'articolo 1, comma 2, individua come finalità della legge la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale;

rilevato che l'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome possano individuare la tipologia delle vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa nazionale ed europea vigente, ivi inclusa quella prodotta dagli enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea;

richiamato il quadro normativo dell'Unione europea in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, costituito dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 18 del 2023, che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, alla preparazione di cibi e bevande, in ambito domestico e nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura;

considerato che i parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, sono fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Unione europea e sulle raccomandazioni formulate a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità, e che le acque destinate al consumo umano devono essere « salubri e pulite »;

rilevato che l'articolo 6 disciplina i requisiti dell'acqua di approvvigionamento delle piscine, individuando tra le categorie utilizzabili anche l'acqua destinata al consumo umano, conformemente al citato decreto legislativo n. 18 del 2023, e l'acqua di mare, conformemente all'allegato 1 al disegno di legge e al decreto legislativo n. 116 del 2008, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, limitatamente alle piscine alimentate con acqua di mare;

considerato che l'articolo 19, comma 7, fa salve le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici, previste dal decreto legislativo n. 18 del 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi. COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze »). COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012. COM(2026) 995 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi (COM(2026) 990 final), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze ») (COM(2026) 992 final), e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2026) 995 final);

premesso che le iniziative fanno parte di un più ampio pacchetto legislativo della Commissione europea volto al miglioramento della mobilità equa dei lavoratori all'interno dell'Unione, che include le proposte COM(2026)980 e COM(2026)985, relative, rispettivamente, alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al rafforzamento dell'Autorità europea del lavoro e della rete europea di servizi per l'impiego (EURES), sulle quali la XIV Commissione si è già pronunciata il 28 ottobre 2026, valutandole conformi al principio di sussidiarietà e formulando una serie di osservazioni per il prosieguo dell'esame;

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte, che contengono una valutazione complessivamente positiva delle stesse, ritenendole conformi all'interesse nazionale e coerenti con il quadro normativo interno di riferimento, in quanto:

la proposta sulla portabilità delle competenze si innesta sul sistema di certificazione già delineato dal decreto legislativo n. 13 del 2013, senza richiederne modifiche sostanziali;

le proposte sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi e sulla digitalizzazione delle procedure di riconoscimento riguardano materie che l'ordinamento italiano già disciplina con il decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che:

risultano condivisibili le finalità generali delle proposte, in quanto mirano a

semplificare il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, a rendere le qualifiche e le competenze acquisite negli Stati membri comparabili e verificabili mediante attestati digitali e a digitalizzare le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali attraverso una soluzione digitale europea comune (*European Digital Recognition Solution* – EDRS);

dall'adozione delle proposte possono derivare effetti positivi per l'Italia, in termini di maggiore spendibilità delle qualificazioni italiane nell'Unione, di riduzione dei tempi e degli oneri per il riconoscimento dei titoli e di più agevole mobilità dei professionisti, nonché di più semplice verifica dei titoli e più rapido reperimento di personale qualificato da parte delle imprese, in particolare delle PMI, con benefici per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il contrasto alle carenze di manodopera;

osservato, altresì, che ciascuna delle proposte:

è accompagnata, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2, da una valutazione di impatto che ha confrontato le diverse opzioni di intervento e ha stimato i potenziali costi e benefici dell'opzione prescelta;

è stata preceduta da un'ampia consultazione dei portatori di interessi;

rilevato, con riferimento al principio di attribuzione, che la base giuridica è correttamente individuata:

per la proposta COM(2026)990, nell'articolo 79, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del TFUE, che consente l'adozione di misure concernenti, rispettivamente, le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi (lettera *a)*) e la definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti negli Stati membri (lettera *b)*); come osservato anche nella relazione del Governo, la base giuridica collegata alla migrazione legale impone di distinguere le valutazioni funzionali al rilascio di visti o permessi di soggiorno dal riconoscimento per l'accesso a una professione regolamentata;

per la proposta COM(2026)992, nell'articolo 46 del TFUE, che consente l'adozione di misure volte a eliminare gli ostacoli amministrativi e tecnici alla libera circolazione dei lavoratori; come osservato anche nella relazione del Governo, la scelta di tale base giuridica appare coerente con il contenuto dell'iniziativa, che non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di istruzione, formazione e certificazione delle competenze, che restano di competenza degli Stati membri, ma disciplina esclusivamente le modalità di rappresentazione, trasferimento e verifica delle qualificazioni;

per la proposta COM(2026)995, negli articoli 46, 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE, già posti a fondamento della direttiva 2005/36/CE, in quanto essa introduce misure volte a favorire, attraverso il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi;

ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo, le criticità cui intendono porre rimedio presentano tutte una dimensione transfrontaliera e, in particolare:

in relazione alla proposta COM(2026)990, gli ostacoli al riconoscimento delle qualifiche e la presenza di regimi nazionali divergenti generano incertezza e oneri che gli Stati membri non possono superare con pari efficacia mediante iniziative nazionali individuali; ferma restando la competenza nazionale nell'individuazione delle professioni regolamentate e nella valutazione sostanziale delle qualifiche, un quadro di regole comuni consentirebbe di ridurre tali divergenze ed evitare la frammentazione;

con riferimento alla proposta COM(2026)992, la comparabilità delle qualificazioni, l'interoperabilità dei dati e la verificabilità degli attestati digitali non sono conseguibili in misura sufficiente con iniziative nazionali, che produrrebbero frammentazione, ma richiedono un quadro comune europeo, in grado di rendere gli

attestati affidabili e verificabili in tutta l'Unione e di valorizzare gli strumenti già esistenti, quali il quadro europeo delle qualifiche (EQF) ed Europass, lasciando agli Stati membri la definizione dei contenuti delle qualifiche;

con riguardo alla proposta COM(2026)995, il riconoscimento delle qualifiche professionali attiene al funzionamento del mercato interno e affronta criticità che, per loro natura, oltrepassano i confini nazionali e richiedono l'intervento dell'Unione per definire procedure uniformi ed assicurare il raccordo tra le amministrazioni competenti; tuttavia, il beneficio di tale intervento non può che dipendere dall'affidabilità dei dati scambiati e dal raccordo con le piattaforme nazionali, nel rispetto dei controlli tecnici previsti dai singoli ordinamenti e delle competenze territoriali;

considerate le proposte, nel complesso, conformi al principio di proporzionalità, sebbene, come osservato anche nelle relazioni del Governo, alcune disposizioni richiedano ulteriori approfondimenti per valutarne la congruità rispetto agli obiettivi perseguiti, in particolare:

la proposta COM(2026)990 si limita a prevedere misure direttamente collegate al riconoscimento delle qualifiche nel contesto dell'attrazione dei talenti, senza istituire un riconoscimento unico valido in tutta l'Unione, armonizzare l'individuazione delle professioni regolamentate o incidere sulla competenza degli Stati membri in materia di migrazione e ammissione; occorre, tuttavia, verificare accuratamente se i termini procedimentali, gli obblighi di cooperazione amministrativa e gli eventuali meccanismi di riconoscimento provvisorio siano commisurati alle effettive capacità operative delle amministrazioni nazionali competenti; l'attuazione della direttiva deve, infatti, assicurare alle stesse i necessari margini di flessibilità organizzativa per poter svolgere adeguatamente le verifiche necessarie sulle qualifiche conseguite nei Paesi terzi, senza oneri amministrativi sproporzionati;

la proposta COM(2026)992 non mira ad armonizzare i contenuti delle qualifiche né i sistemi di istruzione e formazione, bensì a stabilire requisiti comuni di digitalizzazione e interoperabilità, lasciando agli Stati membri la gestione dei repertori e delle infrastrutture; la scelta del regolamento è motivata dalla Commissione europea con la natura transfrontaliera del problema e con l'esigenza di evitare la frammentazione normativa; occorre, tuttavia, apportando le appropriate modifiche nel corso dei negoziati interistituzionali, che gli adempimenti richiesti per adeguare le infrastrutture digitali, alimentare le banche dati e collegarle alle piattaforme europee siano commisurati alle finalità perseguite e tengano adeguatamente e realmente conto del diverso grado di sviluppo dei sistemi nazionali e regionali; la valutazione d'impatto della Commissione europea stima, infatti, per il periodo 2026-2040, oneri di attuazione tra 1,04 e 1,28 miliardi di euro, a fronte di benefici quantificati tra 164 e 336 milioni, che graverebbero in larga parte sugli Stati membri;

la proposta COM(2026)995 interviene sulla direttiva 2005/36/CE limitatamente alle criticità emerse nella sua applicazione, lasciando immutate le regole sostanziali sull'esercizio delle professioni regolamentate e i presupposti del riconoscimento; essa mira a migliorare il funzionamento di un meccanismo europeo di riconoscimento già operativo: il ricorso a una piattaforma condivisa, la maggiore certezza degli adempimenti e il riutilizzo dei dati già acquisiti possono alleggerire gli oneri a carico di cittadini, imprese e amministrazioni; alcune disposizioni della proposta meritano, tuttavia, un esame più approfondito, con particolare riferimento alla riduzione dei termini, al sistema di compensazione finanziaria per i ritardi, soprattutto nelle istruttorie complesse, e agli obblighi di digitalizzazione; è necessario scongiurare il rischio che tali disposizioni impongano carichi sproporzionati in presenza di procedimenti con valutazioni individuali, interlocuzioni con autorità estere o misure compensative; come osservato nella relazione del Governo, nel corso dei nego-

ziati interistituzionali andranno considerati attentamente gli effettivi risparmi che potrebbero derivare dall'automazione, nonché le condizioni organizzative delle autorità competenti e la necessità di preservare controlli adeguati agli interessi pubblici coinvolti; più in generale, come specificato ulteriormente dalla relazione del Governo, la proporzionalità dell'intervento legislativo presuppone che l'uniformazione delle procedure non incida direttamente sulle competenze nazionali relative alla regolamentazione delle professioni, alla verifica dei requisiti sostanziali e all'adozione delle decisioni individuali;

rilevata altresì l'esigenza che nel corso dei negoziati interistituzionali:

a) con riferimento alla proposta COM(2026)990:

si chiarisca il rapporto che intercorrerebbe con la direttiva 2005/36/CE, la quale continuerebbe ad applicarsi ai cittadini dell'Unione in possesso di qualifiche conseguite in Paesi terzi, al fine di evitare che uno stesso titolo sia valutato con regole diverse, e talvolta più favorevoli, a seconda della cittadinanza del richiedente;

si rendano sostenibili i termini del procedimento, disciplinando espressamente i casi di sospensione e la successione tra istruttoria, misure compensative e provvedimento finale, e si assicuri che i servizi europei di verifica dell'autenticità dei titoli forniscano riscontri verificabili, senza sostituirsi alla valutazione dell'autorità nazionale competente, cui resta la responsabilità della decisione;

si garantisca il coordinamento tra le misure compensative previste dalla proposta e quelle già contemplate dall'ordinamento nazionale;

si provveda ad accompagnare l'attuazione della proposta con adeguate risorse tecniche e finanziarie e con un congruo periodo transitorio, che consenta alle amministrazioni nazionali competenti di adeguarsi;

b) in relazione alla proposta COM(2026)992, si assicuri una definizione di « microcredenziale » pienamente coerente con l'impostazione del sistema italiano, il quale valuta le qualificazioni in base ai risultati dell'apprendimento e non alla durata del percorso formativo; la microcredenziale andrebbe, pertanto, collegata a una qualificazione inserita nei repertori nazionali e referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) e al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), così da garantirne la trasparenza e la spendibilità;

c) con riguardo alla proposta COM(2026)995:

si commisuri la sostenibilità dei termini fissati per le singole fasi del procedimento alla complessità delle istruttorie, con maggiore flessibilità per i casi più articolati e per le professioni più sensibili;

si riveda, limitandolo ai soli ritardi gravi e ingiustificati, il meccanismo di compensazione finanziaria per i ritardi, sul quale il Governo italiano ha espresso una forte riserva, sia per i rischi che ne deriverebbero per la finanza pubblica e per i bilanci delle amministrazioni, anche in termini di responsabilità amministrativo-contabile, sia perché potrebbe indurre ad adottare decisioni affrettate;

si integri la soluzione digitale europea (EDRS) con i sistemi nazionali e regionali già operativi, evitando duplicazioni di adempimenti e prevedendo adeguati periodi di transizione;

si assicuri che l'intelligenza artificiale resti un semplice strumento di supporto, lasciando all'autorità competente la responsabilità di una decisione motivata e soggetta a riesame;

si approfondiscano le questioni concernenti la definizione dei documenti ammissibili e dei controlli, i limiti dell'accesso parziale, la disciplina delle misure compensative e l'esclusione dall'ambito della direttiva delle domande presentate dai cittadini nel proprio Stato per titoli conseguiti in altro Stato membro;

d) per tutte le proposte, si assicurino l'effettività dei controlli sui titoli, in particolare nelle professioni sanitarie, la protezione dei dati personali e il rispetto delle competenze regionali;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.